

ALLEGATO A) AD ATTO N° " RACCOLTA 37508
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione "Majella"
Chieti




STATUTO

Approvazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Majella: 27 ottobre 2018
Ratifica dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo il 24 novembre 2018
Approvazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Majella: 13 aprile 2019
Approvazione Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione Majella: 12 aprile 2019

Eugenio Di Pietro


[Signature]



Titolo1	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	2
Titolo 2	SCOPI - FUNZIONI	2
Titolo 3	SOCI	2
Titolo 4	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	5
	Capo 1 L'Assemblea dei Soci	5
	Capo 2 Il Consiglio Direttivo	6
	Capo 3 Il Presidente ed il Vicepresidente	7
	Capo 4 Il Segretario	7
	Il Tesoriere	7
	Capo 5 Il Collegio dei Revisori dei Conti	8
	Capo 6 I Delegati	8
	Capo 7 Durata delle Cariche Sociali	8
	Eleggibilità	
	Capo 8 Elezioni alle Cariche Sociali	8
	Compiti del Comitato Elettorale	
Titolo 5	PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI	9
Titolo 6	SOTTOSEZIONI	9
Titolo 7		
	Capo 1 Gruppi	10
	Capo 2 Scuole	10
	Capo 3 Commissioni	11
Titolo 8	CONTROVERSIE	11
Titolo 9	DISPOSIZIONI FINALI	11

Eugenio Di Rosarno

[Handwritten signature]



Titolo 1 Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata - Club Alpino Italiano — Sezione di Chieti "Majella" - (abbreviato C.A.I. Chieti), con sede in Chieti, che trae origine dalla Sezione degli Abruzzi nata nel 1872 e rifondata come Sezione "Majella" nel 1888. Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2

La Sezione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti uniformando il proprio statuto allo Statuto ed al regolamento Generale del C.A.I.
Lo stendardo dell'associazione è azzurro e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano" ed in basso la scritta in oro Sezione "Majella" di Chieti.
Lo stendardo dell'associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del consiglio direttivo o del presidente.

Titolo 2 - Scopi e funzioni

Art. 3

L'Associazione ha per scopo di:

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà e promozione sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e della speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative;
- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo sia scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino;
- mantenere in efficienza sentieri ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale;
- promuovere attività sportive non competitive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, della mountain-bike, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio dei termini;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionistico, di arrampicata sportiva e di speleologia; promuovere gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- curare la biblioteca e l'archivio della Sezione;
- pubblicizzare l'attività della Sezione anche attraverso la pubblicazione di un notiziario sezionale;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità e promozione sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo 3 Soci

Eugenio Di Pietro

[Firma illeggibile]

Art. 5

I Soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito nell'art. 6 dello statuto e negli artt. 8, 9, 10 e 11 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 6

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda, su apposito modulo (anche online), al Consiglio Direttivo; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà genitoriale: nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie dei Soci. I cittadini di Stati stranieri possono chiedere di diventare Soci.

Art. 7

L'ammissione dei Soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell' Associazione. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa motivata verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dalla presentazione della domanda di ammissione. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto e il regolamento generale del C.A.I., dello Statuto sezionale, nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza.

Art. 8

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- b) la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I Soci che abbiano una anzianità di iscrizione presso l'Associazione di almeno 25 anni e che abbiano compiuto il 75° anno di età, su motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere in tutto o in parte esonerati dal pagamento della quota sociale, pur mantenendo tutti i diritti inerenti alla loro qualità. Analoga norma vale per i Soci che abbiano una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 50 anni. Le quote spettanti alla sede centrale del C.A.I. saranno nei due casi predetti a carico della Sezione. Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 9

I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti dall'art. 9 dello statuto del C.A.I. e nell'articolo 14 del regolamento generale del C.A.I.: in particolare, il Socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima.

Il Socio riceve dall'Associazione la tessera secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento generale del C.A.I.


Ogni anno ai Soci che raggiungono anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione di 12 anni ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25, 50, 60 e 75 anni verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.



I Soci non hanno nessun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10

La qualità di Socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10 dello statuto del C.A.I. e nell'art. 15 del regolamento generale del C.A.I.

Art. 11

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di Socio dell'Associazione, Il Socio che alla fine del primo semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei Soci con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Contro i provvedimenti per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il Socio può presentare, entro trenta giorni, ricorso a norma, del Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 13

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Per i Soci aggregati si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 11 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, terrà aggiornato un albo d'Onore, nel quale verranno iscritti i Soci che il Consiglio Direttivo proporrà all'assemblea ordinaria, ritenuti meritevoli per particolari benemerienze alpinistiche o altre, pure significative, quale riconoscimento morale della Sezione. Nello stesso Albo, separatamente, verranno iscritti i nomi dei Soci che hanno conseguito il 50° anno di iscrizione alla Sezione.

Titolo 4 Organi dell'Associazione

Art. 15


Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 16

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere conferite che ai Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno 2 anni compiuti.



CAPO 1
-L'assemblea dei soci-

Art. 17

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti; essa rappresenta tutti i Soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'assemblea dei Soci:

- delibera sul programma dell'Associazione, sulla quota associativa, per la parte eccedente la quota deliberata dall'Assemblea dei Delegati, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sull'acquisto di immobili, sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 50 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva assemblea ordinaria;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i delegati all'assemblea dei delegati e all'assemblea regionale dei delegati;
- le delibere prese dall'assemblea dei Soci saranno rese note mediante esposizione nell'albo sezionale;
- elegge, per le elezioni delle cariche sociali, un comitato elettorale, composto da cinque membri, Soci aventi l'incarico di predisporre quanto necessario per lo svolgimento delle relative operazioni di voto, che sono disciplinate dal successivo articolo 38 del presente statuto. I soci membri chiamati a comporre il comitato elettorale non devono provenire dalle cariche sociali in atto e non possono candidarsi per il rinnovo delle cariche stesse;
- fissa il luogo e la data delle elezioni.

Art. 18

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno 50 Soci aventi diritto al voto o il collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il collegio dei revisori dei conti. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i Soci aventi diritto a mezzo del servizio postale o telematico.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria della Sezione, a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa assemblea.

Art. 19

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea, esclusi i Soci aggregati; i minori di anni 18 non hanno diritto al voto. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il diritto di intervento e di voto verrà verificato dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre soci preventivamente nominati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Art. 20

L'assemblea nomina il proprio presidente ed il segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale. Ove occorra, si nominano gli scrutatori per verificare la regolarità dell'eventuale votazione.



Art. 21

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni dei presenti aventi diritto al voto.
Ogni Socio può rappresentare per delega scritta un altro Socio.

Art. 22

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie dovranno essere deliberate da un'Assemblea valida in prima convocazione con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, ma in entrambi i casi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Art. 23

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di rifugi l'alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o di altre opere alpine o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche allo Statuto sezionale al regolamento non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del comitato centrale del Club Alpino Italiano, come previsto nello statuto del C.A.I e del Regolamento Rifugi.

Art. 24

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono devolute al patrimonio del Gruppo Regionale Abruzzo del CAI o, ove ciò non fosse possibile, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

CAPO 2

- Il Consiglio Direttivo -

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione.


Esso è composto dal Presidente e da otto Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. I due ultimi (Tesoriere e Segretario) potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, purché Soci del Sodalizio. In tal caso non avranno diritto al voto nelle sedute consiliari.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo la competenza dell'assemblea e le limitazioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, e delibera sulla relazione del Presidente;
- amministra il patrimonio sezionale;
- convoca le assemblee dei Soci;
- propone all'assemblea dei Soci il programma annuale di attività dell'Associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi Soci;



- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al consiglio direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni, dei gruppi e delle scuole;
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni della Sezione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'assemblea dei Soci.

Possano essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo i Soci ed anche non Soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di almeno tre consiglieri. Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicarsi non meno di cinque giorni della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal vice-Presidente, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario firmato da questi e dal Presidente. Di esso verrà data lettura, per l'approvazione, al Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi, per eccezionale motivo, anche al di fuori della Sede Sociale.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti e a quelli decaduti a norma del comma precedente ed a quelli dimissionari subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'assemblea dei soci per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le norme del presente statuto.

In caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea dei Soci dovrà essere fatta, nel termine di trenta giorni, a cura del collegio dei revisori dei conti.

CAPO 3

Il Presidente ed il Vice Presidente


Art. 29

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Sezione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- convoca l'assemblea dei Soci con delibera del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

CAPO 4 Il segretario

Art. 30

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Il tesoriere

Art. 31

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e ne tiene la contabilità. Congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente firma gli assegni o i mandati di pagamento e quant'altro inerente ai prelievi sui fondi liquidi disponibili. In caso di assenza del tesoriere gli assegni e i mandati possono essere firmati dal Presidente e dal Vice Presidente.

CAPO 5

Collegio dei revisori dei conti

Art. 32

Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente, due membri effettivi ed uno supplente. Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o alla sua sostituzione.

Art. 33

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione nelle sue componenti, esaminando bilanci ed eventuali variazioni, redigendo apposite relazioni e riferendo al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. I revisori effettuano controlli collegiali ed individuali anche non preventivamente programmati sugli atti contabili e amministrativi formalizzandole con appositi verbali inviati al Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

CAPO 6

I Delegati

Art. 34

I delegati all'assemblea dei delegati del C.A.I. e all'assemblea del Gruppo Regionale Abruzzo rappresentano, con il Presidente, l'Associazione alle relative assemblee. Concordano con il consiglio direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette assemblee.

CAPO 7

Durata delle cariche sociali

Art. 35

La durata in carica del Presidente, del vice presidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti è di tre anni. La durata in carica dei delegati è di un anno.

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 comma 1 dello statuto e nell'art. 70 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione, come previsto dallo statuto del C.A.I.. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 comma 1 dello statuto e nell'art. 70 comma 3 del regolamento generale del C.A.I.

Deus

[Signature]

Art. 36

Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo, quanti al momento delle elezioni a componente di un organo della sezione non hanno superato il settantacinquesimo anno di età, siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Ogni Socio che abbia tali requisiti può chiedere di essere incluso nella lista dei candidati, con apposita istanza rivolta alla Sezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le votazioni. Le istanze, che saranno opportunamente registrate e protocollate dalla segreteria della Sezione, verranno successivamente prese in consegna dal Comitato Elettorale che opererà secondo quanto stabilito dall'art. 38.

CAPO 8

Procedure per le elezioni alle cariche sociali — Compiti del Comitato Elettorale

Art. 37

Il Comitato Elettorale, eletto in Assemblea, elegge nel proprio seno un presidente.

Tale organo si insedierà presso la Sede della Sezione sino al termine delle operazioni delle elezioni; provvederà ad accertare le condizioni di eleggibilità possedute dai candidati, nonché a compilare un'unica lista degli eleggibili, in ordine alfabetico e numerato, con accanto a ciascun nominativo riportato l'anno di iscrizione al sodalizio.

L'elenco così compilato, sarà posto bene in evidenza nei locali della sezione e nella cabina elettorale prima che si dia inizio alle votazioni.

Al socio votante, le cui generalità saranno controllate dal comitato elettorale, verrà consegnata, prima di entrare nella cabina elettorale, una scheda riportante a stampa i nominativi dei candidati nello stesso ordine dell'elenco di cui sopra. Su tale scheda l'elettore contrassegnerà la propria preferenza sull'apposito riquadro posto accanto a ciascun nominativo.

L'elettore non potrà esprimere più di 9 (nove) preferenze per il Consiglio Direttivo e non più di 4 (quattro) per i Collegio dei Revisori dei conti, pena la nullità della scheda.

Dichiarate chiuse le votazioni, si procederà immediatamente, da parte dello stesso Comitato Elettorale, alle operazioni di spoglio delle schede, che dureranno ininterrottamente fino all'esaurimento. Risulteranno eletti Consiglieri e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio. Il risultato degli scrutini, previo verbale firmato da tutti i componenti del Comitato Elettorale, verrà affisso all'Albo Sociale, e il Presidente dello stesso comitato elettorale provvederà a dare comunicazione scritta della nomina ai neo eletti, con l'indicazione della data di convocazione per il primo insediamento del Nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli scrutini verranno effettuati in seduta pubblica. Il comitato elettorale, per ogni seduta, dovrà redigere apposito verbale, che sarà firmato dal Presidente e dagli altri 4 (quattro) componenti (un segretario e tre scrutatori).

Titolo 5

- Patrimonio — Esercizi sociali — Bilanci

Art. 38

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

Art. 39

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;



- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al CAI centrale;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 40

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 41

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

Titolo 6 Sottosezioni

Art. 42

L'Associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 Soci maggiorenni. La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti: la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Gruppo Regionale Abruzzo

Art. 43

Le sottosezioni avranno un proprio regolamento redatto con l'osservanza delle norme e dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto; esso diventa esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 44

Le sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci della sottosezione, presieduto dal reggente anch'esso eletto dall'assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per ratifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il reggente partecipa alle sedute del consiglio direttivo dell'associazione con voto consultivo.

Art. 45

L'Assemblea dei Soci della sottosezione deve essere convocata una volta l'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che può delegare ad intervenire propri rappresentanti

Art. 46

I rapporti economici tra l'Associazione e le sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in relazione a quanto previsto nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

Art. 47

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza. Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

Art. 48

L'Assemblea dei Soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Consiglio Direttivo della Sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento Generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia

Delle

[Signature]

accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Art. 49

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della Sottosezione se i soci di quest'ultima, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di 25.

Titolo 7

Gruppi — Scuole — Commissioni

CAPO 1

Gruppi

Art. 50

La Sezione, con delibera del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione,

I gruppi non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo.

I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

CAPO 2

- Scuole -

Art. 51

In seno alla Sezione si possono costituire Scuole per diverse discipline, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la pratica di attività istituzionali perfezionando, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione dei Soci.

Esse sono rette dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dal Regolamento per gli OTC e territoriali, da tutte le altre norme e delibere comuni agli OTCO.

Le Scuole, rette dal proprio regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza e dal corrispettivo OTCO, svolgono attività a carattere continuativo.

Esse hanno autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, nell'ambito delle norme amministrative della Sezione.

Le Scuole non hanno distinta soggettività ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione; di tutta l'attività proposta ed approvata dal competente OTCO deve essere data contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo della propria Sezione. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola utilizza le quote di iscrizione ai corsi, che debbono essere commisurate alla copertura di tutte le esigenze operative e gestionali della Scuola stessa.

CAPO 3

- Commissioni -

Deve



Art. 52

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari attività, costituisce speciali commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e le capacità nel campo in cui debbono operare. Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Regionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale della Sezione,

Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio della Sezione.

Titolo 8 - Controversie -

Art. 53

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci o fra Soci ed organi dell'Associazione o fra soci ed organi direttivi dei gruppi o fra sottosezione e l'Associazione non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e di provvedimenti, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esplicitare il tentativo di Conciliazione sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;
- il Gruppo Regionale Abruzzo per le controversie tra soci ed organi dell'associazione, e fra sottosezioni e l'associazione.

Art. 54

Avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano in violazione della presente statuto o dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso a norma del regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e di provvedimenti del C.A.I.

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Titolo 9 - Disposizioni finali -

Art. 55

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture territoriali alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto.

E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. 56

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché le norme del codice civile e la legge regionale vigente sulle persone giuridiche private.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, verrà inviata a tutti i Soci e trasmessa all'associazione interessata.



Il seguente testo è stato approvato, con le modifiche richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del 24 novembre 2018, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Chieti "Majella" del Club Alpino Italiano nella seduta del 13 aprile 2019.

Il seguente testo è stato approvato con atto notarile, per la richiesta del riconoscimento della personalità Giuridica della Sezione, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di Chieti "Majella" del Club Alpino Italiano nella seduta del 13 aprile 2019.

Espresso di nuovo 
